



SicurCert

ORGANISMO DI ISPEZIONE E DI CERTIFICAZIONE EUROPEA **CE 0902**

Documento

**REGOLAMENTO
GENERALE**

*Edizione
revisione e data*

Edizione 2 Rev. 3 del
20/05/2019

Approvazione

SICURCERT S.r.l. - Direzione

SICURCERT S.r.l.

Via G. Spontini 10 - 51100 Pistoia

Tel 057329019

www.sicurcert.com - sicurcert@sicurcert.com

Indice

1. PREMESSA.....	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
3. CONDIZIONI GENERALI.....	4
3.1 Svolgimento del servizio.....	4
3.2 Tecnici SICURCERT.....	4
3.3 Riservatezza.....	4
3.4 Imparzialità.....	5
3.5 Codice etico SICURCERT.....	5
3.6 Accreditamento di SICURCERT.....	5
4. PROCESSO DI VALUTAZIONE CONFORMITÀ.....	5
4.1 Generalità.....	5
4.2 Presentazione della domanda.....	5
4.3 Esame del Tipo (direttiva 2006/42/CE).....	6
4.4 Certificazione UE per gli ascensori.....	6
4.5 Ispezioni di prodotto (Verifica ascensori, montacarichi e piattaforme).....	6
4.6 Ispezioni di prodotto (Verifica attrezzature di lavoro di cui all'All VII 81/08).....	6
4.7 Ispezioni di prodotto (Verifica impianti di messa a terra Dpr. 462).....	6
4.8 Certificazione rilasciata ai sensi del comma 1, lettera a), del DPR 8/2015 (rif."impianti in deroga").....	6
5. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE.....	7
5.1 Sicurezza degli operatori.....	7
6. OBBLIGHI DELLA SICURCERT.....	7
7. CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMMERCIALI.....	7
7.1 Prezzo del servizio.....	7
7.2 Morosità.....	8
7.3 Recesso.....	8
8. GESTIONE VERBALI, LOGGI E MARCHI.....	8
8.1 Marcatura CE/UE.....	8
8.2 Trasferibilità della certificazione CE/UE di tipo della direttiva macchine.....	8
8.3 Utilizzo marchi ACCREDIA.....	9
8.4 Utilizzo marchi e certificazioni SICURCERT.....	9
9. SOSPENSIONI, REVOCA, RINUNCIA O RINNOVO.....	9
9.1 Sospensione della validità della certificazione.....	9

9.2 Revoca della certificazione.....	10
9.3 Rinuncia.....	10
9.4 Rinnovo.....	10
10. RICUSAZIONE.....	11
11. GESTIONE RECLAMI E RICORSI.....	11
11.1 Reclami.....	11
11.2 Ricorsi.....	11
12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLA NORMATIVA.....	12
12.1 Modifiche al regolamento.....	12
12.2 Modifiche alla normativa.....	12
13. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO.....	12
14. PRIVACY, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	13
14.1 Privacy.....	13
14.2 Legge applicabile.....	13
14.3 Foro competente.....	13

1. PREMESSA

Il presente Regolamento si intende applicabile a tutte le attività svolte da SICURCERT, fatta eccezione per quei casi in cui entrambe le parti concordino delle deroghe, le quali non potranno comunque riguardare in alcun modo le procedure di valutazione della conformità secondo le quali l'Organismo Notificato (in seguito "Organismo") è tenuto ad operare.

Le eventuali deroghe o modifiche concordate, saranno ritenute valide solo a seguito di accordo scritto fra le parti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce quelle che sono le prescrizioni generali, parte integrante del Regolamento stesso, relative alla fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle direttive comunitarie per le quali l'Organismo opera.

3. CONDIZIONI GENERALI

3.1 Svolgimento del servizio

Il corretto svolgimento dei servizi da parte dei tecnici dell'Organismo è subordinato alla:

- messa a disposizione, da parte del committente, della documentazione richiesta per la tipologia di servizio, nelle tempistiche segnalate in fase di contrattazione
- completa disponibilità, da parte del committente, a sottoporsi alle verifiche ordinarie e straordinarie
- pagamento degli importi stabiliti contrattualmente, nelle modalità e nelle tempistiche riportate nel contratto stesso.

A conclusione del servizio, sia in caso di esito positivo che negativo, il tecnico incaricato rilascia apposita documentazione di verifica/certificazione. In caso di esito negativo, oltre al verbale di verifica viene rilasciato al committente un'apposita comunicazione con la descrizione delle non conformità rilevate.

3.2 Tecnici SICURCERT

Tutte le attività di verifica e/o ispezione affidate alla SICURCERT, vengono a loro volta affidate a tecnici opportunamente formati e qualificati mediante opportune procedure interne, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni di accreditamento applicabili.

3.3 Riservatezza

Tutta la documentazione acquisita e/o gestita durante l'attività di valutazione sono considerati riservati, quindi resi disponibili solo agli enti pubblici competenti e alle autorità di accreditamento.

Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio da un reclamante o da autorità in ambito legislativo) saranno trattate come informazioni riservate.

Nel caso in cui SICURCERT sia tenuta a divulgare le informazioni, come riportato al capoverso precedente, ne darà tempestiva comunicazione al committente.

Sono autorizzati alla visualizzazione e gestione degli stessi, solo i tecnici e il personale SICURCERT coinvolto per l'espletamento della pratica.

3.4 Imparzialità

La SICURCERT, essendo dotata di un proprio sistema per la valutazione e la gestione dei rischi legati all'imparzialità, ne dà garanzia nello svolgimento delle proprie attività di valutazione e si impegna a non essere collegata a nessuna attività di consulenza, progettazione, realizzazione, installazione, fornitura, commercializzazione, acquisizione e manutenzione dei prodotti verificati o simili a quelli verificati ed a questi concorrenziali.

3.5 Codice etico SICURCERT

Si veda [Allegato 1](#) al presente documento.

3.6 Accreditamento di SICURCERT

La SICURCERT, nell'ambito delle attività regolamentate dal presente documento, opera come organismo accreditato da ACRREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), secondo la norma CEI UNI EN 17065, per le attività indicate ai punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 di seguito riportati.

Lo stesso ACCREDIA può eseguire audit, sia presso la sede della SICURCERT che presso le sedi dei clienti, al fine di verificare l'operato dell'organismo notificato, nell'ambito degli schemi di certificazione/verifiche accreditati.

In caso di sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO necessario ad operare per la specifica direttiva, l'organismo è tenuto ad informare il committente e a supportarlo nell'eventuale passaggio ad altro organismo notificato.

Tuttavia la SICURCERT non ha nessuna responsabilità per eventuali danni causati al committente dovuti alla sospensione, revoca, rinuncia o limitazione dell'estensione dell'accREDITAMENTO.

4. **PROCESSO DI VALUTAZIONE CONFORMITÀ**

4.1 Generalità

A seguito di una richiesta d'offerta avanzata dal committente, la SICURCERT risponde inviando l'offerta contenente una descrizione dettagliata delle attività che saranno svolte per l'espletamento del servizio e del relativo tariffario applicato. Tale offerta conterrà:

- descrizione del servizio
- riferimenti al presente regolamento
- riferimenti alle prescrizioni applicabili per la specifica Direttiva
- tempistiche per l'erogazione del servizio
- importo dovuto, dettagliato per le singole attività richieste, con riferimento al tariffario
- modalità di pagamento e fatturazione

Con l'accettazione dell'offerta il committente accetta implicitamente il presente regolamento e le prescrizioni contenute nella specifica direttiva.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di certificazione/ispezione di un prodotto deve essere presentata alla SICURCERT utilizzando gli appositi modelli PQ 02_A, PQ 02_B o PQ 02_C, disponibili sia sul sito web www.sicurcert.com, corredati della documentazione ivi richiesta.

La domanda deve essere compilata con cura, chiarezza e completezza, fornendo tutte le informazioni e i dati richiesti, motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa.

Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti completa e conforme alle richieste, entro 15 giorni dalla data del protocollo di ricezione, l'incaricato formalizza l'accettazione della stessa e predispone un'offerta per le attività di certificazione/ispezione, basata sul modello PQ03/A o PQ03/E, che dovrà essere firmata dal Direttore Generale per il successivo invio alla committenza.

Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta, non chiara o se non sussistono, comunque, tutte le condizioni applicabili, l'incaricato commerciale non accetta la domanda e, entro il termine di 15 giorni di cui sopra, richiede per iscritto o per telefono le necessarie integrazioni documentali. Le integrazioni richieste devono essere fornite entro due mesi, pena la decadenza della domanda stessa. Se le suddette integrazioni risultano adeguate, la domanda viene quindi accettata e viene predisposta l'offerta come sopra. SICURCERT avrà cura di conservare la registrazione della domanda ricevuta, in modo da garantire che:

1. i requisiti per l'ispezione siano chiaramente definiti, documentati e compresi
2. ogni divergenza di interpretazione fra SICURCERT e la committenza sia risolta
3. SICURCERT abbia la capacità di svolgere l'attività di ispezione in relazione al campo di applicazione dell'ispezione alla sede delle unità operative della committenza e ad ogni requisito particolare.

All'accettazione scritta dell'offerta da parte della committenza, si avvia il processo di riesame compiuto dai rispettivi responsabili di concerto con il D.G. al termine del quale viene confermato l'ordine o il contratto ed attribuito il numero di commessa.

Successivamente SICURCERT procede alla pianificazione dell'attività e alla comunicazione al Committente sia delle modalità che delle tempistiche scaturite dalla pianificazione stessa.

La SICURCERT non garantisce e non può garantire in alcun modo l'esito positivo dell'attività di verifica e, di conseguenza, l'emissione del relativo certificato.

Per quanto concerne la documentazione rilasciata dagli altri organismi di certificazione, la SICURCERT si riserva di riconoscerne l'effettiva validità.

4.3 Esame del Tipo (direttiva 2006/42/CE)

Si veda [Allegato 2](#) al presente documento.

5. Certificazione UE per gli ascensori

Si veda [Allegato 3](#) al presente documento.

5.1 Ispezioni di prodotto (Verifica ascensori, montacarichi e piattaforme)

Si veda [Allegato 4](#) al presente documento.

5.2 Ispezioni di prodotto (Verifica attrezzature di lavoro di cui all'All VII 81/08)

Si veda [Allegato 5](#) al presente documento.

5.3 Ispezioni di prodotto (Verifica impianti di messa a terra Dpr. 462)

Si veda [Allegato 6](#) al presente documento.

5.4 Certificazione rilasciata ai sensi del comma 1, lettera a), del DPR 8/2015 (rif."impianti in deroga")

Si veda [Allegato 7](#) al presente documento.

6. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente s'impegna a fornire a semplice richiesta di SICURCERT tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, nonché i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, quali l'accesso ai locali e la presenza di personale della ditta di manutenzione; inoltre il Committente deve garantire al personale SICURCERT la possibilità di effettuare verifiche straordinarie, qualora se ne presenti la necessità.

In caso di mancanza di quanto richiesto nei modi e nei tempi comunicati da SICURCERT, non sarà garantito il rispetto della scadenza della verifica.

È fatto divieto al Committente di ricorrere, per gli impianti sopra elencati, ad altro Organismo notificato o Ente, pena la risoluzione del contratto e pagamento di una penale, pertanto dichiara di non avere in corso incarico analogo con altri Enti od Organismi Notificati.

Il Committente autorizza inoltre SICURCERT a prendere contatti con la società che cura la manutenzione degli impianti per ottenere la necessaria assistenza in fase di verifica.

Il Committente si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione concernente il soggetto preposto all'amministrazione/legale rappresentanza.

6.1 Sicurezza degli operatori

Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire al personale SICURCERT e agli eventuali accompagnatori un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare.

7. OBBLIGHI DELLA SICURCERT

SICURCERT si impegna ad effettuare il servizio nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento e a rispettare le scadenze naturali delle verifiche periodiche.

In caso di revoca o mancato rinnovo da parte del Ministero competente delle abilitazioni alle verifiche di cui trattasi a SICURCERT, la stessa si impegna a darne notizia al Committente entro 60 gg. In questo caso il contratto di intenderà risolto senza ulteriori addebiti fra le Parti.

8. CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMMERCIALI

A conclusione del servizio, la SICURCERT rilascia al Committente il certificato/verbale solo a condizione dell'avvenuto pagamento di tutti i compensi dovuti.

8.1 Prezzo del servizio

Il compenso pattuito in sede di contrattazione è dovuto indipendentemente dell'esito della verifica ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta.

L'importo indicato si riferisce alla procedura abituale standardizzata per l'effettuazione del servizio completo di verifica periodica. Eventuali spese suppletive e/o oneri aggiuntivi non previsti in sede di contratto perché derivanti da disguidi, impedimenti e/o problemi specifici sull'impianto verranno comunicati e conteggiati a parte comunque, nel caso in cui SICURCERT debba ripetere, anche parzialmente, la verifica per cause non imputabili alla stessa verrà addebitato un ulteriore importo minimo, come riportato nel contratto.

SICURCERT si riserva di aggiornare, ad ogni tacito rinnovo, le tariffe di effettuazione del servizio ed il Committente accetta sin da ora un incremento della tariffa fino ad un massimo del 3% su base annua. Aumenti superiori saranno proposti per iscritto ed, in caso di rifiuto, SICURCERT si riserva di recedere dal contratto senza ulteriori oneri per le parti.

8.2 Morosità

Il mancato pagamento della somma richiesta da SICURCERT in sede di contratto, nei termini descritti in fattura comporterà l'immediata messa in mora del Committente e, dunque, sulla somma inizieranno a decorrere, dalla data di scadenza dei pagamenti, gli interessi di mora così come previsti dal D.lgs. 231/2002.

SICURCERT, in caso di inadempienza nel pagamento della fattura entro i termini si riserva, comunque, per le ispezioni successive, la facoltà di variare le condizioni stabilite e richiedere il pagamento anticipato da notificare all'intestatario per e-mail con lettera informativa.

Ove l'inadempimento nel pagamento delle prestazioni eseguite da SICURCERT si protragga oltre i termini di proroga, eventualmente concordati tra le parti, SICURCERT avrà il diritto di risolvere il contratto unilateralmente per grave inadempimento del Committente, senza alcun avviso di messa in mora da inoltrare allo stesso. In tale ipotesi, od in ipotesi di recesso contrattuale, SICURCERT sarà unicamente tenuta a comunicare la cessazione del servizio, per conoscenza, agli enti preposti. Sono salvi i diritti di credito, fino ad allora maturati, a favore di SICURCERT.

SICURCERT, a seguito di un qualsiasi ritardo nel pagamento oltre i termini concordati, si ritiene esonerata dall'incarico e pertanto il Committente autorizza SICURCERT a sospendere il servizio di ispezione programmato fino all'avvenuto pagamento del dovuto.

8.3 Recesso

SICURCERT, nel caso di inadempimento di una o più clausole riportate accettate in sede di contratto, come nel caso non vengono rispettate le clausole riportate nel presente Regolamento Generale di SICURCERT, potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza l'obbligo di preavviso da comunicarsi al Committente né indennizzo alcuno. In particolare, a fronte di un ritardo del pagamento della fattura emessa rispetto alla data di scadenza, SICURCERT avvierà la procedura di recupero del credito fino ad arrivare, in caso di eccedente e palese ostinazione manifestata dal Committente, al recesso dall'incarico con effetto immediato.

9. **GESTIONE VERBALI, LOGHI E MARCHI**

9.1 Marchatura CE/UE

Per i prodotti che hanno ottenuto le pertinenti certificazioni CE/UE da parte di SICURCERT, il committente dovrà redigere apposita dichiarazione di conformità ed apporre la marchatura CE, laddove richiesto e secondo le prescrizioni della direttiva in oggetto.

È fatto divieto assoluto di apporre sui prodotti marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marchatura CE/UE. Il committente dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marchatura CE/UE da quelli che ne sono provvisti.

9.2 Trasferibilità della certificazione CE/UE di tipo della direttiva macchine

L'uso della certificazione CE/UE rilasciata da SICURCERT è strettamente riservata al committente e non è trasferibile, salvo nei casi di cessione, trasformazione, fusione, scissione della società interessata.

Successivamente il committente dovrà inviare tempestivamente una comunicazione a SICURCERT, comunque non oltre 15 gg dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro delle Imprese, ove prevista.

L'inosservanza di questo termine può dare luogo all'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca della documentazione, descritto ai paragrafi 8.0 e 8.1 del presente documento.

Il committente è inoltre tenuto a trasmettere a SICURCERT una richiesta scritta di mantenimento della certificazione in capo al soggetto risultante della vicenda modificativa dell'assetto organizzativo, corredata di copia del relativo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e

di eventuali documenti ulteriori, qualora siano ritenuti necessari. SICURCERT valuta la necessità di effettuare accertamenti supplementari, il cui costo è a carico del committente, previa accettazione di un'offerta formulata da SICURCERT come da tariffario in vigore.

Il trasferimento della certificazione è subordinato all'esito positivo delle valutazioni effettuate, nonché al saldo di tutti gli oneri dovuti dal committente .

9.3 Utilizzo marchi ACCREDIA

Per quanto concerne l'eventuale utilizzo del logo ACCREDIA si rimanda al regolamento ACCREDIA applicabile, visionabile sul sito www.accredia.it.

9.4 Utilizzo marchi e certificazioni SICURCERT

Per quanto concerne l'utilizzo del marchio SICURCERT/ACCREDIA lo stesso non può essere utilizzato in alcun modo da parte del cliente.

I certificati e/o verbali rilasciati da SICURCERT possono essere utilizzati solo per gli usi previsti dalla legge, come ad esempio richieste da parte di ASL, richieste da altri enti di controllo, etc..

10. **SOSPENSIONI, REVOCA, RINUNCIA O RINNOVO**

Quanto di seguito riportato si applica solo nel caso delle certificazione di macchine.

10.1 Sospensione della validità della certificazione

Le motivazioni che possono portare alla sospensione della certificazione CE/UE da parte di SICURCERT riguardano le seguenti tipologie d'inadempienza:

- fallimento o cessazione dell'attività del Committente
- mancato versamento degli importi dovuti alla SICURCERT
- gravi negligenze nel mantenimento della conformità della produzione
- apposizione indebita della marcatura CE/UE.

In caso di sospensione della certificazione viene data tempestiva comunicazione al Committente a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La comunicazione riporta le seguenti informazioni:

- motivo
- scadenze temporali entro cui il Committente deve attuare le azioni correttive.

Dal ricevimento della comunicazione il committente ha 10 gg di tempo per comunicare per iscritto alla SICURCERT la presa in carico del provvedimento, le modalità e le tempistiche per l'attuazione delle azioni correttive previste per la soluzione dei rilievi contestati. Il tempo di attuazione delle azioni correttive non deve superare i 6 mesi, altrimenti la sospensione comporterà la revoca della certificazione.

La sospensione della certificazione CE/UE comporta l'impossibilità di apporre la marcatura CE/UE sul prodotto, così come l'impossibilità di commercializzare il prodotto stesso.

Il committente è comunque tenuto a pagare gli importi dovuti per il mantenimento della certificazione.

Il ripristino della certificazione può avere luogo solo dopo che sono stati risolti i rilievi contestati e a seguito di una ulteriore verifica da parte di SICURCERT, volta a verificarne l'effettiva risoluzione.

10.2 Revoca della certificazione

La revoca della certificazione CE/UE da parte della SICURCERT può avere luogo solo se:

- non vengono rimosse, entro 6 mesi, le cause che hanno dato luogo alla sospensione
- uso illegittimo della certificazione CE/UE
- sistematica non conformità del prodotto
- mancato adeguamento del prodotto ad eventuali revisioni della normativa applicabile
- mancato pagamento degli importi dovuti alla SICURCERT

in seguito alla revoca di un certificato SICURCERT interrompe immediatamente l'attività di sorveglianza e comunica il provvedimento alle autorità competenti.

Le modalità di comunicazione del provvedimento al committente sono le stesse utilizzate per la segnalazione della sospensione.

Nel caso di revoca della certificazione CE/UE il committente è obbligato a:

- riconsegnare alla SICURCERT gli originali del certificato CE/UE in questione
- rimuovere il logo SICURCERT dai documenti utilizzati per il prodotto oggetto della revoca
- cessare di contrassegnare con la marcatura CE/UE i prodotti riferibili al certificato revocato
- provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti alla SICURCERT.

10.3 Rinuncia

Il committente ha la facoltà di rinunciare alla sorveglianza o alla certificazione CE/UE in qualunque momento, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 6 mesi alla SICURCERT e impegnandosi a cessare l'apposizione della marcatura CE/UE sul prodotto in questione, il quale potrà essere commercializzato fino al completo esaurimento delle scorte di magazzino e comunque per un periodo non superiore a quanto comunicato da SICURCERT.

Nel caso di rinuncia della certificazione, le modalità operative da parte della SICURCERT sono le stesse attuate in caso di revoca della stessa.

10.4 Rinnovo

Il rinnovo della certificazione è subordinato all'accertamento, da parte di SICURCERT, del mantenimento della piena conformità sia del prodotto, sia della relativa documentazione tecnica ai requisiti della Direttiva; al richiedente sarà rilasciato il rinnovo dell'attestato di certificazione applicabile al prodotto oggetto della medesima certificazione.

L'attestato avrà durata fintanto che non intervengano modifiche al tipo, alla normativa o fino alla sua nuova scadenza.

11. RICUSAZIONE

In occasione dell'esecuzione di una procedura di certificazione/ispezione, SICURCERT provvederà a comunicare preventivamente al Committente il nominativo del tecnico che eseguirà l'attività richiesta. Il Committente avrà facoltà di ricusarlo per mezzo di comunicazione scritta motivandone per iscritto le ragioni. SICURCERT, in tal caso, provvederà entro i propri termini stabiliti a comunicare il nominativo del tecnico sostituito. La procedura di ricusazione non potrà essere attuata dal cliente per più di una volta nell'ambito di una stessa procedura di certificazione/ispezione.

12. GESTIONE RECLAMI E RICORSI

12.1 Reclami

Chiunque può presentare reclami sull'operato della SICURCERT, motivando per iscritto le ragioni del reclamo stesso; SICURCERT avrà cura di trattare il reclamo applicando la propria procedura interna documentata, codificandolo in modo univoco, registrandolo, e intraprendendo le relative azioni; il tutto entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Ricevuto il reclamo l'organismo risponde al reclamante, al fine di confermarne la sua presa in carica o per segnalare che l'attività oggetto del reclamo non è di competenza della SICURCERT, che per tanto non può essere ritenuta responsabile.

Nel caso in cui SICURCERT sia responsabile dell'attività oggetto del reclamo, questo viene analizzato individuandone la causa, successivamente vengono stabilite le azioni da intraprendere e le tempistiche necessarie per il trattamento.

Qualora il trattamento del reclamo preveda tempi di risoluzione più lunghi di quelli preventivati, SICURCERT fornisce al reclamante le opportune informazioni in merito allo stato di avanzamento delle azioni intraprese.

La decisione finale sulla chiusura di un reclamo viene presa dal personale SICURCERT differente rispetto alle persone coinvolte nell'oggetto del reclamo e tale decisione viene infine comunicata al reclamante.

12.2 Ricorsi

I ricorsi contro le decisioni assunte dalla SICURCERT, in merito all'esito della valutazione, possono essere presentati in forma scritta dal Committente entro 30 gg dalla ricezione della relativa comunicazione. Il ricorso deve giungere alla SICURCERT mediante raccomandata A.R., PEC o altra modalità legalmente valida; deve contenere l'oggetto del ricorso e le motivazioni del dissenso, deve contenere tutta la documentazione ritenuta utile a sostegno del ricorso, inoltre deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico ricorrente.

I ricorsi ricevuti dalla SICURCERT vengono codificati in modo univoco, registrati e trattati secondo la procedura interna. A seguito del ricevimento di un ricorso l'organismo risponde entro 5 giorni lavorativi per confermarne la presa in carico o per segnalare che questo non si riferisce ad attività per le quali si possa ritenere responsabile la SICURCERT.

Nel caso in cui l'organismo prenda in carico il ricorso, lo stesso viene analizzato, vengono richieste eventuali informazioni integrative atte a valutare se lo stesso può essere accolto o meno.

A seguito di un accurato esame del ricorso, da parte di un comitato formato da tecnici della SICURCERT non coinvolti nell'attività oggetto del ricorso stesso, viene comunicato al

committente, tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità legalmente valida, entro 2 mesi dalla data di ricezione del ricorso, la decisione presa. Nel caso in cui la gestione del ricorso richieda tempi più lunghi, la SICURCERT provvederà a fornire al cliente informazioni in merito allo stato d'avanzamento della decisione e comunicando le tempistiche previste per la risoluzione.

13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO E ALLA NORMATIVA

13.1 Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere aggiornato periodicamente sia in caso di variazioni delle procedure adottate dalla SICURCERT, introdotte per modifica alle norme di riferimento o per emanazione di nuove norme, che per rendere più efficiente il servizio stesso anche in relazione alle esigenze e proposte avanzate dal Committente.

In tal caso sarà fatta ampia divulgazione della nuova stesura del regolamento, consentendo un periodo di tempo adeguato al committente, affinché possano conformare le proprie procedure alla nuova revisione. In caso le modifiche non siano accettate da parte del committente, lo stesso ha la possibilità di recedere dal contratto entro un termine massimo di 30 gg dalla data di comunicazione della variazione del regolamento.

13.2 Modifiche alla normativa

Nel caso di variazioni normative che abbiano un impatto sulla validità delle certificazioni CE/UE rilasciate da SICURCERT, lo stesso organismo ne darà tempestiva comunicazione al Committente, il quale potrà decidere se adeguare il proprio prodotto entro i termini indicati da SICURCERT, o se rinunciare alla certificazione.

14. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data della firma dell'incarico, se si tratta di Verifiche ai sensi del Dpr. 162/99 e smi, o di 60 mesi nel caso di verifiche ai sensi del Dpr. 462/01, e comunque comprende almeno l'espletamento di n°1 verifica ordinaria dell'impianto da parte di SICURCERT e si rinnoverà tacitamente per un uguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi, con preavviso di almeno 6 mesi dalla data di rinnovo biennale a mezzo Raccomandata A/R, PEC o fax.

In caso di mancata disdetta o in presenza di disdetta pervenuta a SICURCERT oltre il termine di preavviso descritto, oppure in caso di disdetta con "effetto immediato", o comunque nel caso in cui il Committente non permetta a SICURCERT di adempiere al contratto, permarrà sullo stesso l'obbligo di pagamento del costo della prestazione concordata a titolo risarcitorio, salvo maggior danno.

Eventuali variazioni dei patti e delle condizioni riportate nel contratto verranno comunicate in tempo utile da SICURCERT e sottoposte ad approvazione del proprietario/legale rappresentante dell'impianto.

Nel caso di verifica periodica degli ascensori, il Committente stipula il contratto anche nell'interesse dei suoi aventi causa, con obbligo di trasferirlo, ottenendone il conseguente subentro, all'Amministrazione condominiale che ne assumerà le relative obbligazioni.

15. PRIVACY, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Privacy

Sottoscrivendo il contratto il Committente acconsente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i., all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei Clienti della SICURCERT, al relativo trattamento dei dati, alla pubblicazione di tale lista e a pubblicazioni di altro tipo eseguite dalla stessa SICURCERT, nonché alle comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione e ad ACCREDIA. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti a tutela della riservatezza dei suoi dati.

15.2 Legge applicabile

Il contratto di certificazione/ispezione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è disciplinato dalla legge italiana.

15.3 Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorte tra SICURCERT e la Committenza devono poter essere trattate e superate amichevolmente, nell'interesse di entrambe le parti. Le controversie sorte in relazione all'applicazione del presente Regolamento, o generate dall'interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale, potranno essere trattate ricorrendo all'arbitrato, secondo le procedure previste dal Titolo VIII del Libro IV del c.p.c.. Per qualunque controversia che non risulti risolta con le attività sopra descritte si deve fare ricorso all'intervento del Foro competente di Pistoia, con concorde ed esplicita esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.